



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi

Presidente

Dott. Amina Simonetti

Giudice

Dott. Federico Rolfi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 162 L.F.
CON AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
EX ART. 161, COMMA VII, L.F.**

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 70/2016 R.G. C.P. proposto

DA

V.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE corrente in Milano, Via San Vittore

20 [CF/P. IVA ██████████], in persona del Liquidatore Rag. Giampiero Casati, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianpaolo Di Pietto con studio in Milano, Via San Vittore 20

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 10 giugno 2016 l'impresa V.M. SRL IN LIQUIDAZIONE, in esecuzione di delibera presa in data 24 maggio 2016, ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 4 ottobre 2016 ha depositato domanda completa. Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che il bilancio 2014 evidenzia un attivo per € 5.302.947;
- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e deducibile dal significativo sbilancio tra attivo e passivo evidenziato dal bilancio di verifica 2015.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente;
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 31 maggio 2016;
- c) sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;





La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso.

Ulteriormente, la proposta è regolarmente accompagnata dalla relazione di stima ex art. 160, comma II, L.F., che attesta l'incapienza dei beni rispetto all'ammontare complessivo dei crediti privilegiati, giustificando in tal modo la parziale estensione della falcidia anche ai creditori privilegiati per la componente incapiente del credito.

Prima di procedere alla sintesi descrittiva del piano concordatario, appare necessario un chiarimento.

La proponente, nel formulare la proposta definitiva ha imperniato il proprio piano sulla possibilità di operare la falcidia dell'I.V.A. e delle ritenute operate e non versate, escludendo l'operatività del vincolo di cui all'art. 182-ter L.F. (il piano non comporta il ricorso alla transazione fiscale), sulla base di argomentazioni basate anche su un recente arresto della Corte Giustizia UE.

Preso atto della impostazione della ricorrente, il Tribunale aveva disposto la convocazione della medesima per procedere ad un esame in contraddittorio di un profilo che poteva condurre alla declaratoria di inammissibilità della proposta.

All'esito dell'udienza del 3 novembre 2016, è stato concesso alla proponente un termine per procedere alla riformulazione della proposta.

La V.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, quindi, ha proceduto alla elaborazione

di una "doppia proposta alternativa", da un lato ribadendo le ragioni che – a suo dire – rendono ormai legittima la falcidia su I.V.A. e ritenute al di fuori della transazione fiscale, e, dall'altro lato, prospettando un piano alternativo che invece rispetta il vincolo di non falcidiabilità, ma prospetta l'intenzione di avvalersi della c.d. "rottamazione" prevista dalla Legge di Stabilità 2017.

Si pone, allora, il problema di stabilire quale delle due proposte debba essere presa in considerazione dal Tribunale o, più direttamente, se il Tribunale debba dichiarare la inammissibilità della proposta basata sulla falcidia di I.V.A. e ritenute, per poi passare all'esame nel merito di quella che è la "proposta subordinata".

E' notorio che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la regola della non falcidiabilità di I.V.A. e ritenute enunciata dall'art. 182-ter L.F. fosse applicabile anche al di fuori della transazione fiscale, qualificandola quale vera e propria regola sostanziale, operante per tutte le ipotesi di concordato preventivo, accompagnato o non dalla transazione fiscale.

Come è noto, con ripetuti interventi la Corte di Cassazione sia civile (Cass. 16 maggio 2012, n. 7667; Cass. 4 novembre 2011, n. 22931; ma si veda da ultimo anche Cass. 12 febbraio - 30 aprile 2014, n. 9541) sia penale (Cass. 31 ottobre 2013, n. 44282) ha reiteratamente affermato il principio per cui la regola di non falcidiabilità dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e per le ritenute operate e non versate costituirebbe una regola sostanziale operante anche al di fuori della transazione fiscale. Come successivamente chiarito anche dalla Consulta (Corte Cost. 25 luglio 2014, n. 225, sia pure con riferimento al solo concordato con transazione) tale regola verrebbe ad imporre per qualunque ipotesi di concordato preventivo il pagamento integrale di tali debiti erariali, conferendo ai medesimi una "trattamento peculiare ed inderogabile", tale da renderli "super-privilegiati", con la conseguenza che il loro soddisfacimento integrale non presupporrebbe, in ogni caso, la necessità di procedere al previo soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati di grado poziore, per i quali la regola di ammissibilità della falcidia di cui all'articolo 160 L.F. riprenderebbe pieno vigore.

È altrettanto noto che tale orientamento sia stato oggetto di forti critiche (richiamate anche da parte ricorrente) da parte di autorevole dottrina, che ha ritenuto di evidenziare non solo profili di criticità nelle argomentazioni della Suprema Corte, rilevando l'opzione del fallimento eventualmente dichiarato avrebbe portato a distribuire all'Erario, somme minori, se non nulle





(di qui la questione di legittimità costituzionale posta dal Trib. Verona, 10 aprile 2013). Ne è scaturito il dissenso di una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Como 29 gennaio 2013; Trib. Varese, 30 giugno 2012; Trib. Perugia, 16 luglio 2012), peraltro contrastato da una massiccia adesione della preponderanza dei Tribunali all'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

In passato questo Tribunale ha ritenuto di dover conformare il precedente orientamento, alle direttive del Giudice di Legittimità (fatte proprie, peraltro, anche dalla Corte di questo Distretto: cfr. Corte Appello Milano, 20 novembre 2014), come nel precedente 22 novembre 2012.

Il panorama è stato profondamente mutato dalla Sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 7 aprile 2016, la quale ha stabilito che *“l'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”*.

La decisione della Corte U.E. ha trovato un primo immediato recepimento in diverse pronunce di giudici di merito, richiamate dalla stessa proponente.

Risolutiva, tuttavia, a questo punto, è la decisione di Cassazione civile, sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26988, che ha definitivamente affermato il principio per cui la previsione dell'infalciabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter L.F. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Va anche detto che per il futuro verrà ad operare nuova versione dell'art. 182-ter L.F. (introdotta dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017), il quale ha reso obbligatorio (e non più facoltativo) il ricorso alla transazione fiscale ove il debitore voglia proporre il *“pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori”*, stabilendo che *“nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”*.

Mentre, quindi, per il futuro (e cioè a partire dal 1 gennaio 2017), il ricorso alla transazione fiscale diverrà obbligatorio, ove il debitore voglia proporre un pagamento parziale dei tributi previsti nella norma, nel regime anteriore alla recentissima modifica normativa continuerà ad operare un “doppio binario” alternativo, con facoltà per il debitore o di accedere alla transazione fiscale, restando tuttavia vincolato al pagamento integrale di I.V.A. e ritenute, oppure di non avvalersi della transazione, procedendo alla falcidia anche di tali voci di debito. La decisione delle Sezioni Unite concerne espressamente, va sottolineato, il solo profilo della falcidiabilità I.V.A., sicché si pone comunque il problema di verificare se i principi in tal modo espressi debbano applicarsi anche all'ipotesi delle ritenute.

Al riguardo, tuttavia, rileva uno dei passaggi argomentativi fondamentali della decisione della Corte, laddove si afferma:

(...) Il concordato con transazione fiscale è dunque una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano debiti tributari; sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale.





Tuttavia, se tra le due fattispecie di concordato preventivo v'è, come è evidente, un rapporto di specialità, non è possibile estendere alla fattispecie generale, del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale. Solo se si ipotizzasse l'obbligatorietà della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l'infalciabilità del credito IVA in qualsiasi concordato. Ma se si esclude che la transazione fiscale debba accompagnare necessariamente ogni ipotesi di concordato preventivo con debiti tributari, deve riconoscersi che la regola dell'infalciabilità operi solo per la transazione fiscale.

*Il rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina del concordato semplice e la disciplina del concordato con transazione fiscale comporta che con l'eliminazione della norma speciale i casi da essa regolati rifluissero automaticamente nell'ambito di previsione della norma generale; sicché l'ambito di applicazione della norma speciale non può estendersi all'ambito di applicazione della norma generale.
(...)*

La ribadita specialità della regola contenuta nell'art. 182-ter L.F., e la conseguente inapplicabilità dei vincoli in essa contenuto al concordato senza transazione fiscale, sembra quindi deporre nel senso dell'affermazione della piena falciabilità – al di fuori della transazione fiscale – anche del debito per ritenute, operando la stessa *ratio* che è alla base della decisione delle Sezioni Unite.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi ammissibile la proposta della ricorrente basata sulla inapplicabilità del vincolo ex art. 182-ter L.F., che da questo momento in poi sarà l'unica presa in esame, accantonandosi la proposta "subordinata".

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria, basato sull'incasso di alcuni crediti e sulla messa a disposizione di finanza esterna da parte del socio RELIGHT CAPITAL S.R.L.

Le pagg. 3 segg. della proposta originaria illustrano le ragioni della drastica svalutazione dell'attivo della ricorrente (azzeramento dei crediti verso terzi, della partecipazione nella società CASTEL DEL VENTO S.R.L.; dei beni iscritti a libro cespiti), per giungere ad un attivo finale – risorse proprie - di € 561.042, composto per € 500.000 dal flusso di cassa atteso dalla transazione con, e per il residuo dalla cessione dei pochi beni di valore e dalla riscossione dei crediti non svalutati.

In particolare RELIGHT ENTERPRISE SA, in caso di conclusione della transazione procederà al versamento di:

- € 100.000 contestualmente alla sottoscrizione della transazione;
- € 400.000, entro i 5 giorni precedenti al termine del deposito della relazione del commissario redatta ai sensi dell'art. 172 LF.

A tale somma vengono ad aggiungersi, quale finanza esterna, € 957.208, messe a disposizione dal socio RELIGHT CAPITAL S.R.L. che ha rilasciato impegno formale in tal senso subordinatamente alla omologa del concordato.

Tale somma dovrebbe essere erogata, con la seguente tempistica:

- € 300.000 entro 30 lavorativi giorni dalla data di omologa;
- € 300.000 entro i successivi 120 giorni;
- € 360.000 entro i successivi 120 giorni.

La RELIGHT CAPITAL S.R.L. si è dichiarata disponibile a depositare fideiussione bancaria per l'intero importo entro la data dell'adunanza dei creditori. L'impegno della RELIGHT CAPITAL S.R.L. risulterebbe poi corroborato dalla MATCHPOINT ENTERTAINMENT SARL società di diritto Lussemburghese, che si sarebbe impegnata a prestare ulteriore garanzia da considerarsi in solido con quella già prestata dalla RELIGHT CAPITAL S.R.L.





A tale impegno risulta poi essersi aggiunto quello della JIREHOUSE TRUSTEES LTD. che ha rilasciato garanzia a favore dell'impegno assunto dalla RELIGHT CAPITAL S.R.L. La durata del piano è indicata complessivamente in circa 270 giorni dall'omologa, atteso che entro tale termine sarà stata acquisita la stragrande maggioranza delle risorse attive che, anzi, risulteranno acquisite per più di un terzo già al momento dell'adunanza dei creditori.

Il piano prevede:

- ① il soddisfacimento integrale:
 - a) delle spese di giustizia che vengono stimate in € 130.000;
 - b) delle ulteriori spese in prededuzione per il complessivo importo di € 119.720;
- ② il soddisfacimento parziale
 - c) dei soli crediti privilegiati dei dipendenti nella misura del 56,16% per un controvalore di € 311.321,93

nonché - stante l'incapienza del patrimonio proprio dell'impresa, regolarmente attestata con perizia ex art. 160, comma II, L.F. -

- ③ del ceto creditorio privilegiato declassato nonché del ceto creditorio di rango chirografario con suddivisione nelle seguenti classi:

- d) Classe I (Dipendenti declassati al chirografo per la differenza da soddisfare) → soddisfacimento nella misura del 44%;
- e) Classe II (Erario declassato al chirografo) → soddisfacimento nella misura del 2%;
- f) Classe III (Chirografo Fornitori) → soddisfacimento nella misura del 33%;
- g) Classe IV (Creditori privilegiati professionisti ed artigiani declassati al chirografo) → soddisfacimento nella misura del 34%
- h) Classe V (Banche chirografarie) → soddisfacimento nella misura del 9%

Parte proponente fa proprio l'orientamento espresso da molte corti, secondo cui il requisito del soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari di cui all'art. 160, ultimo comma, L.F. deve essere interpretato nel senso che il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell'importo del 20% del complessivo ammontare dei crediti chirografari (Trib. Milano 07 aprile 2016), risultando, conseguentemente, possibile che alcuni crediti (opportunamente classati), siano pagati in percentuale inferiore al 20%, a condizione che la media ponderata dei pagamenti, facendo riferimento al complessivo ammontare dei crediti chirografari *ab origine* e di quelli degradati al chirografo, sia pari o superiore alla soglia di legge (Trib. Bergamo 3 marzo 2016).

Il tutto secondo il seguente schema complessivo:

Passivo		Residuo			Attivo	
Spese giustizia	130.000,00 €	431.042,45 €	100,00%	130.000,00 €	Attivo società	561.042,45 €
					Fabbisogno concordato per chirografari	957.208,38 €
Prededuzioni	119.720,52 €	311.321,93 €	100,00%	119.720,52 €	Finanza esterna	957.208,38 €
Dipendenti	554.337,75 €	243.015,82 €	56,16%	311.321,93 €	Saldo procedura	- €
Professionisti privilegio	1.166.541,76 €		0,00%	- €		
			Totale a+b+c	561.042,45 €		
Dipendenti declassati	243.015,82 €		44,00%	106.926,96 €		
Erario	1.471.066,15 €		2,00%	29.421,32 €		
Fornitori Chirografari	1.055.907,30 €		33,00%	348.449,41 €		
Professionisti	1.166.541,76 €		34,00%	396.624,20 €		
Banche	842.072,11 €		9,00%	75.786,49 €		
				957.208,38 €		
20% media Chirografo	955.720,63 €			OK		
Ritenute e INPS	- €					
Fabbisogno Totale	1.518.250,83 €					

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione il classi appaiono corretti, né sembra che il mancato classamento separato della banca con *collaterals* possa viziare in sé la proposta. Le classi risultano rispettare i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici, in particolare con il classamento autonomo dell'Erario.





A vendo già ricostruito i caratteri dell'attivo concordatario, in ordine al passivo, vi è solo da dire che lo stesso risulta sinteticamente riclassificabile come segue:

Voce	Valore Concordatario
Banche	€ 842.072,11
Finanziamento soci	0
Fornitori	€ 1.055.907
Fornitori Fatture da ricevere	€ 1.166.541
Debiti V/Controllate	0
Debiti Ritenute Fiscali	€ 292.597
Debiti Trib. Esig. oltre es. succ.	€ 709,56
Debiti Inps	619.470/€ 558.292
Debito IVA	€ 482.884
Debito IRAP	€ 76.094
Altri Debiti	0
Debiti V/dipendenti	€ 554.337
Ratei passivi	0
Fondi Svalutazione	0
Fondo Svalutazione crediti	0
Ratei	0
Fondi	0
Totale	€ 5.091.433 /€ 5.029.433¹

(laddove l'importo di € 5.029.433 si riferisce allo scenario senza falcidia che in questa sede non viene considerato).

Le poste attive e le passività sono oggetto di attestazione congruamente motivata, dal momento che il professionista .

A i sensi della Legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel caso specifico essa è indicata nel soddisfacimento pecuniario dei creditori secondo le percentuali indicate nella proposta medesima.

Questo tribunale, sin dal proprio decreto di inammissibilità assunto alla camera di consiglio del 14 gennaio 2016, ha avuto modo di chiarire che l'impegno assunto dall'imprenditore circa pagamento di almeno il 20% dell'importo dei crediti concorsuali chirografari – costituendo condizione di ammissibilità del concordato e non un profilo di mera fattibilità economica – non solo deve assumere le forme di una vera e propria obbligazione contrattuale, ma ben può essere oggetto di verifica in concreto del tribunale, il quale - nel caso in cui l'obbligazione di pagamento non sia assistita da garanzie esterne, ma solo dalla prospettata e pianificata liquidazione dei beni - deve procedere alla verifica della sussistenza di concreti riscontri alla capacità della proponente di adempiere l'obbligazione assunta;

Argomenta sul punto il suddetto decreto

Se l'imprenditore concordante assume l'obbligazione del pagamento di almeno il 20% dell'importo dei crediti concorsuali chirografari e tale circostanza costituisce condizione di ammissibilità del concordato, questo obbligo può certamente essere assunto unicamente con la cessione ai creditori dei propri beni. Tuttavia è compito del Tribunale nella fase di ammissione del concordato (che tale è rimasta anche a seguito della novella della l. 132/15) controllare la completezza e regolarità della documentazione a corredo della proposta, specie nel caso in cui questa obbligazione di pagamento non sia assistita da garanzie esterne ma solo dalla prospettata e pianificata liquidazione dei beni. Controllo della documentazione che, in caso di verifica preventiva della sussistenza della





suddetta obbligazione di pagamento quale presupposto di ammissibilità della proposta, deve, quindi, essere particolarmente serio e pregnante.

Nel caso di specie, il tribunale deve rilevare come le due maggiori voci di flusso attivo risultino adeguatamente (salvo imprevisti o – peggio – la sussistenza di condotte decettive da parte dei terzi) assicurate e, soprattutto, possano essere oggetto di verifica parziale ma significativa già al momento dell'adunanza dei creditori, in quanto:

- 1) RELIGHT ENTERPRISE SA, in caso di conclusione della transazione procederà al versamento dell'intero importo entro i 5 giorni precedenti al termine del deposito della relazione del commissario ex art. 172 L.F.;
- 2) La RELIGHT CAPITAL S.R.L. si è dichiarata disponibile a depositare fideiussione bancaria per l'intero importo della finanza esterna entro la data dell'adunanza dei creditori.

Queste considerazioni inducono a ritenere che la “assicurazione” in ordine alla percentuale di soddisfacimento sia adeguatamente riscontrata da dati oggettivi, fermo restando che al momento dell'adunanza i creditori chiamati ad esprimersi avranno già a disposizione dati concreti in ordine alla tenuta o meno del piano, visto che potranno verificare l'effettività sia dell'incasso della somma convenuta in transazione sia del rilascio della garanzia per la finanza esterna.

La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Piero Antonio CAPITINI) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale aggiornata. La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Poiché la proponente ha formulato, contestualmente alla proposta di concordato preventivo, istanza ex art. 161, comma VII, L.F. di autorizzazione al compimento di atto di straordinaria amministrazione, consistente nella conclusione di transazione con la RELIGHT ENTERPRISE SA, si pone il problema di procedere al vaglio di tale istanza, non senza osservare il suo ruolo fondamentale per la tenuta del piano concordatario.

Emerge dagli atti che V.M. S.R.L. locale aveva operato investimenti in progetti di energia eolica da sviluppare in Polonia, costituendo la RELIGHT CEE SP. ZOO, società di diritto polacco, interamente controllata, alla quale aveva trasferito i predetti progetti.

Successivamente, la V.M. S.R.L. ebbe a cedere la proprietà della società polacca alla RELIGHT ENTERPRISE SA.

La proponente ha prodotto documenti inerenti l'attuale fattibilità dei progetti eolici ceduti dalla V.M. S.R.L. alla RELIGHT ENTERPRISE SA (attraverso la cessione





della RELIGHT CEE SP. ZOO). Tali pareri evidenziano che i progetti compravenduti non hanno la minima possibilità di essere sviluppati, e quindi di essere commercializzati, e ciò ha condotto al rifiuto della RELIGHT ENTERPRISE SA a corrispondere alla VECCHIO MONDO S.R.L. l'importo di € 1.661.646,96.

In questo quadro la conclusione dell'intesa transattiva non solo assicura alla proponente ingenti risorse da destinare all'immediato soddisfacimento dei creditori, ma anche evita alla V.M. S.R.L. di affrontare un contenzioso di durata non preventivabile e con esiti potenzialmente anche negativi. Il tutto considerando anche che la RELIGH ENTERPRISE SA, se appare disponibile a corrispondere spontaneamente le somme oggetto della transazione, potrebbe per contro sfruttare la propria veste di società straniera (lussemburghese) per sottrarsi ad eventuali tentativi di esecuzione forzata di un titolo ipoteticamente favorevole alla ricorrente.

Elementi, questi, che rendono opportuno autorizzare la conclusione dell'intesa transattiva.

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa **V.M. SRL IN LIQUIDAZIONE [C.F. 06035520961]**;
- 2) **DELEGA** alla procedura il dott. **Federico Rolfi**;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **10 maggio 2017, ore 11.30**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **RAMMENTA**:
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹;
- 6) **NOMINA** Commissario Giudiziale **Avv. Giannino BETTAZZI**
- 7) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **euro 12.000,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca **UNICREDIT**, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;
- 8) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 9) **DISPONE**:
 - a) che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

¹ Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.





- b) che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale **Sole24Ore**;
- c) che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 10) **RAMMENTA** che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;
- 11) **AUTORIZZA la V.M. S.R.L. a transigere il contenzioso con la RELIGH ENTERPRISE SA** mediante la corresponsione da parte di quest'ultima alla **VECCHIO MONDO S.R.L.** dell'importo di € 500.000,00 con le seguenti scadenze:
- a) € 100.000, contestualmente alla sottoscrizione della transazione;
- b) € 400.000, entro i 5 giorni precedenti al termine del deposito della relazione del commissario redatta ai sensi dell'art. 172 L.F.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29/12/2016.

Il Giudice Estensore
Dott. Federico Rolfi

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi

IL CASO.it

